



CONSIGLIO
REGIONALE
DEL LAZIO

PROPOSTA DI LEGGE

N. 31 del 17 maggio 2023

DI INIZIATIVA DELLA CONSIGLIERA

BATTISTI

***ISTITUZIONE DI UN PERCORSO PER LA MEDICINA DI GENERE LGBTQ+ E
CONTRASTO ALL'OMOLESBOBITRANSFOBIA IN AMBITO SANITARIO***

ASSEGNATA ALLE COMMISSIONI: VII – IV - I – IX

ALTRI PARERI RICHIESTI:

- COMITATO PER IL MONITORAGGIO DELL'ATTUAZIONE DELLE LEGGI E LA VALUTAZIONE DEGLI EFFETTI DELLE POLITICHE REGIONALI.



XII Legislatura



**Proposta di legge regionale concernente:
“ISTITUZIONE DI UN PERCORSO PER LA MEDICINA DI GENERE LGBTQ+ E
CONTRASTO ALL’OMOLESBOBITRANSFOBIA IN AMBITO SANITARIO”**

di iniziativa della Consigliera regionale
Sara Battisti

Firmato digitalmente da: Sara
Battisti
Data: 17/05/2023 14:04:38

RELAZIONE

L'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) ha cancellato l'omosessualità dall'elenco delle malattie mentali il 17 maggio 1990; ciononostante ancora oggi si assiste a gravi fenomeni di discriminazione legati all'orientamento sessuale che molto spesso sfociano in aggressioni, abusi ed esclusione sociale; l'articolo 10 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea sancisce il principio secondo il quale l'Unione, nella definizione e attuazione delle sue politiche e azioni, mira a combattere le discriminazioni fondate sul sesso, la razza o l'origine etnica, la religione e le convinzioni personali, la disabilità, l'età o l'orientamento sessuale;

L'articolo 3 della Carta costituzionale sancisce che i cittadini hanno pari dignità e sono uguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso e l'articolo 32 della Carta costituzionale riconosce la tutela della salute come fondamentale diritto dell'individuo.

L'articolo 3 della legge 11 gennaio 2018, n. 3 (Delega al Governo in materia di sperimentazione clinica di medicinali nonché disposizioni per il riordino delle professioni sanitarie e per la dirigenza sanitaria del Ministero della salute) prevede il piano volto alla diffusione della medicina di genere nel Servizio sanitario nazionale mediante divulgazione, formazione e indicazione di pratiche sanitarie che, nella ricerca, nella prevenzione, nella diagnosi e nella cura tengano conto delle differenze derivanti dal genere, al fine di garantire la qualità e l'appropriatezza delle prestazioni erogate dal Servizio sanitario nazionale in modo omogeneo sul territorio nazionale.

I dati Istat stanno evidenziando consistenti difficoltà in ambito familiare, lavorativo e sociale nel percorso di accettazione dell'omosessualità con un conseguente disagio psicologico connesso alla consapevolezza della propria sessualità o della propria identità di genere e c'è una crescente richiesta di aiuto a seguito di fenomeni di omofobia che sfociano in violenze, abusi e discriminazioni.

Con la presente proposta di legge regionale si intende istituire nella Regione Lazio un “Percorso per la Medicina di Genere LGBTQ+ e di contrasto all'omolesbotransfobia in ambito sanitario”.

Nello specifico l'articolo 1 stabilisce l'istituzione in tutte le Aziende Sanitarie Locali di percorsi di medicina di genere LGBTQ+ e le relative competenze.

L'articolo 2 istituisce il “Tavolo Tecnico per la Medicina di Genere LGBTQ+” per il monitoraggio ed i coordinamento degli interventi previsti dall'articolo 1.

L'articolo 3 definisce le modalità di monitoraggio dell'applicazione della Legge.

L'articolo 4 riguarda le disposizioni finanziarie.

L'articolo 5 definisce le modalità di entrata in vigore della legge.

Per la realizzazione degli interventi di cui all'articolo 1 della presente proposta di legge è previsto un fabbisogno quantificabile in euro 500.000 per annualità, indicato nell'art. 4 “Disposizioni finanziarie”.

Art. 1

*(Istituzione di un Percorso per la Medicina di Genere LGBTQ+
e di contrasto all'omolesbotransfobia)*

1. Sono istituiti presso tutte le Aziende Sanitarie Locali della Regione Lazio Percorsi di “Medicina di Genere LGBTQ+” che prevedono:

- sportelli di ascolto per consulenza e informazione in relazione alla condizione di omosessualità;
- presa in carico delle situazioni individuali e familiari bisognose di sostegno psicologico;
- consulenza legale;
- attività di informazione per la prevenzione delle malattie sessualmente trasmissibili con la calendarizzazione di giornate mensili per effettuare test rapidi per la diagnosi da infezione da HIV;
- percorsi dedicati alle persone in condizione di conflitto d'identità di genere per l'orientamento socio-sanitario e il sostegno al percorso di transizione di genere;
- accesso agli screening indipendentemente dal sesso anagrafico per le persone transgender, transessuali nonché l'uso gratuito sotto controllo medico di Ormoni Cross-Sex dalla maggiore età in poi;
- una costante attività di formazione per tutto il personale sanitario per promuovere il rispetto e la valorizzazione delle diversità e migliorare capacità e competenze nell'assistenza delle persone LGBTQ+.

Art. 2

(Istituzione Tavolo Tecnico per la Medicina di Genere LGBTQ+)

1. E' istituito il Tavolo Tecnico per la Medicina di Genere con il compito di coordinare a livello regionale l'attuazione a livello territoriale di quanto previsto dall'articolo 1 della presente legge.

Il Tavolo tecnico è così costituito:

- Assessore/a competente in materia di Sanità e integrazione Socio-Sanitaria o suo/a delegato/a con funzioni di Presidente;
- Assessore/a regionale competente in materia di pari opportunità, o suo/a delegato/a;
- Assessore/a competente in materia di politiche sociali e welfare o suo/a delegato/a;
- Presidente della commissione consiliare regionale competente in materia di pari opportunità o suo/a delegato/a;
- Direttori Generali della Aziende Sanitarie Locali o loro delegato/a;
- Consigliera di parità regionale;
- Delegato/a dell'Osservatorio regionale sulle pari opportunità;
- Presidente del Comitato Unico di garanzia (CUG) regionale;
- Direttore regionale o suo/a delegato/a con funzioni in materia di Sanità e integrazione SocioSanitaria;
- Direttore regionale o suo/a delegato/a con funzioni in materia di Pari Opportunità;
- Direttore regionale o suo/a delegato/a con funzioni in materia di Inclusione sociale;
- Associazioni di settore.

2. Per lo svolgimento dell'attività del Tavolo Tecnico di cui al presente articolo non è prevista l'erogazione di emolumenti.

Art. 3
(Clausola valutativa)

1. Il Consiglio regionale esercita il monitoraggio sull'attuazione della presente legge e ne valuta i risultati conseguiti. A tal fine, entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge e successivamente con cadenza biennale, la Giunta regionale presenta al Comitato per il monitoraggio dell'attuazione delle leggi e la valutazione degli effetti delle politiche regionali e alla commissione consiliare competente una relazione che fornisca le seguenti informazioni:

- a) gli interventi realizzati ai sensi dell'articolo 1, specificando modalità attuative, soggetti coinvolti, distribuzione sul territorio;
- b) le eventuali difficoltà incontrate e le misure adottate per farvi fronte.

Art. 4

(Disposizioni finanziarie)

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, quantificati in euro 500.000 per ciascuna annualità 2023-2024-2025, la Regione provvede mediante l'istituzione nella parte spesa del bilancio regionale di appositi capitoli, nell'ambito di emissioni e programmi specifici, la cui copertura è assicurata dai fondi ... fondi e accantonamenti-programma ... altri fondi-Titolo I spese correnti-del bilancio di previsione 2023-2025. La Giunta regionale è autorizzata a provvedere con proprio atto, alle variazioni di bilancio che si rendono necessarie.
2. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge possono concorrere altresì le risorse dei fondi strutturali assegnati alla Regione Lazio



Art. 5

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul bollettino ufficiale della Regione.